



COMUNE DI GREZZANA

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE 2025 DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO A SEGUITO MODIFICA REGOLAMENTO DEL 29/05/2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **Maggio** alle ore 13.30 si è riunita la Giunta Comunale, in presenza, in una sala del comune, nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti relative alla prevenzione del contagio da COVID-19.

All'inizio della trattazione del punto in oggetto, posto all'o.d.g., sono intervenuti i Signori:

N°	Nome	Carica	Presenze
1	ALBERTI ARTURO	Sindaco	SI
2	FALZI ZENO	Vice Sindaco	SI
3	BIRTELE SERGIO	Assessore	SI
4	CONTI ROSAMARIA	Assessore	SI
5	LONARDONI GUIDO	Assessore	SI
6	PRENCIPE DANIELA	Assessore	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, AVV. PUZZO CARMELA il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

ALBERTI ARTURO in qualità di Sindaco assume la presidenza ed essendo legale l'adunanza invita a deliberare sulla proposta n. 98 in data 26/05/2025 inserita nel presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 98 in data 26/05/2025 avente ad oggetto: “ ADEGUAMENTO TARIFFE 2025 DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO A SEGUITO MODIFICA REGOLAMENTO DEL 29/05/2025 “;

UDITA la sua illustrazione da parte del Sindaco;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, considerandola meritevole di approvazione;

DATO ATTO che sulla succitata proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

CON VOTI unanimi e palesi, resi ai sensi di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione, che si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre la Giunta Comunale, vista l'urgenza di provvedere per scadenza dei termini con separata votazione unanime e palese, resa ai sensi di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta n. 98 in data 26/05/2025

Oggetto: “ ADEGUAMENTO TARIFFE 2025 DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO A SEGUITO MODIFICA REGOLAMENTO DEL 29/05/2025 ”

VISTI:

- l'art. 4 del D.lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” a mente del quale “... *i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...*”;
- l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.06 del 28/02/2025 è stata istituita l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Grezzana (Vr);

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 06 del 28/02/2025

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), in base al quale: “*gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

DATO ATTO che la Giunta Comunale è l'organo competente a deliberare le tariffe dell'imposta di soggiorno in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta;

PRECISATO che:

- le tariffe dell'imposta di soggiorno sono determinate secondo criteri di gradualità e proporzionalità derivante dalle tipologie delle strutture ricettive e relative categorie, espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno stesso;
- il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni;

- n. 51 del 17/03/2025, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto “Imposta di soggiorno – Determinazione tariffe anno 2025”;
- n. 81 del 19/05/2025 ad oggetto “Imposta di soggiorno -Rettifica delle tariffe anno 2025 previste con deliberazione di giunta comunale” con la quale venivano modificate le tariffe per l’anno 2025;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna si è provveduto alla modifica dell’art. 5 comma 3 e 4 del regolamento comunale che viene così riformulato:

COMMA 3:

L’imposta è applicata nel limite massimo di 4 pernottamenti consecutivi.

COMMA 4:

Ai fini dell’applicazione dell’imposta resta valida la soglia massima dei 4 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l’eventuale già avvenuta corresponsione dell’imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

RITENUTO di adeguare le tariffe alla nuova formulazione del Regolamento comunale;

VISTI:

- l’articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28.06.2019 n. 58, che dispone la modifica del comma 15 dell’articolo 13 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 come segue: “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22 novembre 2019 ad oggetto: Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti;

VISTI:

- l’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 in materia di competenze della Giunta Comunale;
- l’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 in ordine i pareri di regolarità tecnica e contabile;
- il Regolamento di comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

per le motivazioni sovraesposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1.DI ADEGUARE, prima di procedere all'applicazione per l'anno 2025, le tariffe approvate con la deliberazione di giunta comunale n. 81 del 19.05.2025, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento Comunale dell'Imposta di soggiorno;

2.DI APPROVARE conseguentemente le tariffe dell'imposta di soggiorno come da "allegato A: Imposta di soggiorno – Tariffe anno 2025" che si allega al presente atto giuntale per costituirne parte integrante e sostanziale;

3.DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale;

4.DI PRENDERE ATTO che, ai sensi di legge, il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze mediante inserimento telematico degli atti nel portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

5.DI DARE ATTO che la presente deliberazione rettifica la precedente deliberazione di giunta comunale n. 81 del 19.05.2025.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 98**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **ADEGUAMENTO TARIFFE 2025 DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO A SEGUITO MODIFICA
REGOLAMENTO DEL 29/05/2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/05/2025

Il Responsabile di Settore

Michele Maoli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/05/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Michele Maoli

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ALBERTI ARTURO

IL SEGRETARIO GENERALE
PUZZO CARMELA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Grezzana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Carmela Puzzo in data 30/05/2025
ARTURO ALBERTI in data 30/05/2025

TARIFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2025
(tariffe in vigore dal 01/08/2025)

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	Imposta per persona per ogni pernottamento max 4 gg	
	IMPOSTA ORDINARIA	Imposta applicabile alla fascia 14-25 anni/oltre i 70 anni
CINQUE STELLE	€ 5,00	€ 3,00
QUATTRO STELLE	€ 4,00	€ 2,40
TRE STELLE	€ 2,50	€ 1,50
DUE STELLE	€ 2,00	€ 1,20
UNA STELLA	€ 1,50	€ 0,90

STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI (B.B., RESIDENCE, UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO, ALLOGGIO TURISTICO – EX AFFITTACAMERE, LOCAZIONI TURISTICHE, OSTELLI, CENTRI SOGGIORNO ...)	Imposta per persona per ogni pernottamento max 4 gg	
	IMPOSTA ORDINARIA	Imposta applicabile alla fascia 14-25 anni/oltre i 70 anni
CINQUE STELLE/ LEONI	€ 5,00	€ 3,00
QUATTRO STELLE/LEONI	€ 4,00	€ 2,40
TRE STELLE/LEONI	€ 2,50	€ 1,50
DUE STELLE/LEONI	€ 2,00	€ 1,20
UNA STELLA/LEONI	€ 1,50	€ 0,90

ATTIVITÀ AGRITURISTICHE -AGRITURISMO	Imposta per persona per ogni pernottamento max 4 gg	
	IMPOSTA ORDINARIA	Imposta Applicabile alla fascia 14-25 anni/oltre i 70 anni
CINQUE STELLE/ GIRASOLI	€ 5,00	€ 3,00
QUATTRO STELLE/GIRASOLI	€ 4,00	€ 2,40
TRE STELLE/GIRASOLI	€ 2,50	€ 1,50
DUE STELLE/GIRASOLI	€ 2,00	€ 1,20
UNA STELLA/GIRASOLI	€ 1,50	€ 0,90

STRUTTURE SENZA CLASSIFICAZIONE	Imposta per persona per ogni pernottamento max 4 gg	
	IMPOSTA ORDINARIA	Imposta Applicabile alla fascia 14-25 anni/ oltre i 70 anni
TUTTE LE STRUTTURE SENZA CLASSIFICAZIONE	€ 2,50	€ 1,50

ESENZIONI IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Art. 4 - Regolamento comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno)

- a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
- b) il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- c) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- d) i portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza, e il loro accompagnatore;
- e) i soggetti dimoranti presso case di riposo site nel territorio comunale.